



ERSEL
Asset Management

Regolamento di gestione semplificato dell'OICVM italiano
gestito da:

ERSEL ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A.

FONDERSEL ORIZZONTE 27

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

- A) SCHEDA IDENTIFICATIVA**
- B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**
- C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO**

Il presente Regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del Decreto Legislativo. n. 58/98 (Testo unico della Finanza) relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente Regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale

Il presente Regolamento di Gestione è valido dal 15 dicembre 2023.

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

Denominazione, tipologia e durata del fondo.

Fondo comune di investimento mobiliare aperto armonizzato **Fondersel Orizzonte 27**

Per il fondo sono previste tre classi di quote ("R", "I", e "S") ciascuna delle quali declinata nella versione:

"a" ad accumulazione dei proventi;

"d" a distribuzione dei proventi.

Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote del Fondo contenuto nel presente Regolamento deve intendersi quale riferimento alle quote di ciascuna classe. Tutte le quote appartenenti alla stessa classe hanno uguale valore e uguali diritti.

La scadenza del fondo è fissata al 31/12/2027 salvo proroga, da assumersi con delibera del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

Classe	Clientela Target	Tipologia	Sottoscrizione Minima	Aliquota oneri di gestione
Ra	Retail	Accumulazione proventi	€ 2.500	0,70%
Rd	Retail	Distribuzione proventi	€ 2.500	0,70%
Ia	Istituzionale	Accumulazione proventi	€ 100.000	0,50%
Id	Istituzionale	Distribuzione proventi	€ 100.000	0,50%
Sa	Retail	Accumulazione proventi	€ 1.500.000	0,50%
Sd	Retail	Distribuzione proventi	€ 1.500.000	0,50%

Società di gestione del risparmio

Ersel Asset Management SGR S.p.A. (di seguito la SGR) - società appartenente al Gruppo Ersel - con sede legale in Torino, Piazza Solferino 11 - iscritta all'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs. 58/98, al n. 1 delle rispettive Sezioni Gestori di OICVM e Gestori di FIA.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Ersel Banca Privata S.p.A.

Sito internet: www.ersel.it - e-mail: info@erselassetmanagement.it

Depositario

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia (di seguito, il "Depositario"), Via Ferrante Aporti 10, Milano; iscritta al n. 5757 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia. Aderente al Fondo di Protezione dei Depositi dell'associazione delle banche tedesche. State Street Bank International GmbH - Succursale Italia è la sede secondaria italiana di State Street Bank International GmbH, Brienner Strasse 59, Monaco di Baviera (Germania).

Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte per il tramite del Servizio "Institutional Services - Depository Services", dislocato presso la sede di Via Nizza, 262/57 – Palazzo Lingotto – Torino. Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte dal Depositario per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Milano, Via Verdi, 8. I sottoscrittori possono provvedere direttamente al ritiro dei certificati presso tale filiale ovvero richiederne, in ogni momento, l'inoltro a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi indicato. L'ultima relazione annuale (relazione di gestione) e l'ultima relazione semestrale relative al Fondo sono messe a disposizione del pubblico, entro 30 giorni dalla loro redazione, presso la sede del Depositario nonché presso la sede della SGR.

Sito Internet: www.statestreet.com/it.

I rapporti tra la SGR e il Depositario sono regolati da apposita convenzione che specifica, tra l'altro, le funzioni svolte dal Depositario, le modalità di scambio dei flussi informativi tra il medesimo Depositario e la SGR nonché le responsabilità connesse con il calcolo del valore della quota e la custodia delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari facenti parte del patrimonio dei Fondi.

Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari.

Il valore unitario della quota, espresso in euro, è calcolato al termine del periodo di offerta iniziale e successivamente con riferimento al quindicesimo giorno (o al primo lavorativo successivo qualora quest'ultimo non risulti giorno lavorativo di borsa aperta) e ultimo giorno lavorativo di borsa aperta di ciascun mese solare ed è pubblicato con la medesima cadenza sul sito internet della SGR www.ersel.it.

Sulla medesima fonte è pubblicato, mediante avviso, il contenuto di ogni modifica regolamentare.

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE

Oggetto

Fondersel Orizzonte 27 è un fondo obbligazionario che mira ad un graduale accrescimento del capitale su un orizzonte temporale determinato (la scadenza del fondo) con un livello di rischio medio.

La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura e alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore della quota.

Con riferimento all'investimento in obbligazioni ed in strumenti monetari il Fondo può essere esposto al rischio di cambio, al rischio di tasso e al rischio di credito.

L'investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.

Con riferimento agli investimenti in strumenti derivati non trattati sui mercati regolamentati il Fondo è esposto al rischio di insolvenza della controparte.

La SGR, nell'implementare la politica di investimento, può investire il patrimonio del Fondo in strumenti finanziari riconducibili alle seguenti tipologie:

- titoli di natura obbligazionaria e monetaria;

- strumenti finanziari derivati;
- OICR armonizzati;
- OICR non armonizzati;
- depositi bancari.

Il Fondo investe in strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati ovvero in titoli non quotati per i quali esista un mercato attivo (OTC), denominati sia in euro sia in valuta estera.

È prevista a favore della SGR la possibilità di acquisire quote di OICR aperti, promossi e/o gestiti dalla SGR o da altra società di gestione del gruppo di appartenenza ("OICR collegati"), purché si tratti di OICR aperti la cui specializzazione ed i programmi di investimento siano compatibili con quelli del fondo acquirente.

Sul fondo acquirente non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alle operazioni di sottoscrizione e rimborso. Sulla quota del Fondo rappresentata da OICR aperti collegati è prevista una commissione di gestione a favore della SGR a condizione che dalla stessa sia dedotta la remunerazione complessiva percepita dal gestore dei fondi collegati.

Il Fondo può inoltre:

- acquistare beni e titoli di società finanziate da società del gruppo di appartenenza della SGR.
- negoziare beni con altri fondi gestiti dalla SGR applicando criteri di imparzialità nella definizione del prezzo delle transazioni e nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitto di interessi.

Politica di investimento e altre caratteristiche

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti sia societari sia governativi caratterizzati da merito creditizio investment grade e sub investment grade sia senior sia subordinati, quotati nei Paesi OCSE, denominati principalmente in Euro.

La valutazione del merito creditizio avviene sulla base di un sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri, elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad investment grade da parte di almeno una delle citate agenzie di rating.

L'assunzione di posizioni di investimento potrà essere realizzata anche attraverso la sottoscrizione di quote di OICR la cui specializzazione permetta alla SGR la realizzazione della politica di investimento che caratterizza il Fondo.

Alle suddette esposizioni si somma l'eventuale componente di natura derivativa, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni e coerentemente con il profilo di rischio e la politica di investimento del Fondo, con le seguenti finalità:

- copertura dei rischi;
- efficiente gestione del portafoglio;
- investimento, volto a cogliere opportunità di mercato incrementando, nell'ambito delle strategie di asset allocation definite, l'esposizione al rischio.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo, secondo quanto stabilito dalla disciplina di vigilanza.

Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

Il portafoglio del Fondo potrà avere una duration finanziaria compresa fra 0 e 4 anni in funzione del lasso di tempo che lo separa dalla scadenza.

Il totale attivo del Fondo può essere investito fino al 30% in depositi bancari sia in euro sia in valuta estera e fino al 10% in parti di OICR. Il patrimonio del Fondo può inoltre essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del fondo.

Lo stile di investimento segue un approccio "Buy and hold" volto a mantenere gli strumenti investiti fino alla scadenza per consentire di raggiungere il rendimento nominale dello strumento oggetto di investimento.

2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE

Le classi "Ia", "Ra", "Sa" del Fondo (le "classi a") sono ad accumulazione dei proventi.

La classe "Id", "Rd", "Sd" del Fondo (le "classi d") prevedono la distribuzione dei proventi secondo le seguenti specifiche.

2.1 Criteri per la distribuzione

Entro le prime valorizzazioni rispettivamente di gennaio 2025, gennaio 2026 e gennaio 2027, il Fondo dispone, per i soli partecipanti delle "classi d", una distribuzione di ammontare unitario pro quota predeterminato pari al 2,5% del valore iniziale della quota (100 euro) equivalente a 2,5 Euro per ogni quota.

Considerate le modalità di distribuzione sopra descritte, l'importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato di gestione del Fondo (variazione del valore della quota); in tal caso la distribuzione rappresenterà (per la parte eccedente il risultato di gestione) una restituzione di capitale anche ai fini fiscali.

2.2 Aventi diritto

I partecipanti aventi diritto alla distribuzione dei proventi sono quelli titolari di "classi d" all'ultima valorizzazione di ciascun esercizio che non abbiano inoltrato ordine di rimborso alla SGR con riferimento a tale valorizzazione.

2.3 Data del pagamento e informativa ai partecipanti

Il pagamento della distribuzione viene effettuato entro la prima valorizzazione dell'esercizio successivo. L'ammontare posto in distribuzione viene pubblicato sulle fonti indicate nella Scheda Identificativa.

2.4 Modalità di pagamento

La distribuzione avviene a mezzo bonifico in proporzione al numero di quote immesse nel certificato cumulativo da ciascun partecipante titolare di quote delle "classi d".

2.5 Prescrizione

I crediti relativi gli importi non riscossi si prescrivono a favore del Fondo nei termini di legge. Qualora il credito si prescriva successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, tali importi sono acquistati dal patrimonio della SGR.

3. REGIME DELLE SPESE

3.1 Spese a carico del Fondo

Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:

- compenso da riconoscere alla SGR calcolato in occorrenza di ogni valorizzazione sul valore complessivo netto del Fondo e prelevato dalle disponibilità del Fondo entro venti giorni lavorativi dall'ultima valorizzazione di ciascun trimestre solare secondo le seguenti aliquote:
- | Classe di quote: | Aliquota annua: |
|--------------------|-----------------|
| Classe "Ia" e "Id" | 0,5% |
| Classe "Ra" e "Rd" | 0,7% |
| Classe "Sa" e "Sd" | 0,5% |
- compenso da riconoscere al Depositario per l'incarico svolto, calcolato e accertato in ogni giorno di valutazione, avente cadenza trimestrale e liquidato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. La misura massima di tale compenso è pari allo 0,08% annuo del patrimonio netto del fondo;
 - compenso sostenuto per il calcolo del valore della quota, pari allo 0,02% annuo del patrimonio netto del Fondo;
 - oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari;
 - spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e degli avvisi inerenti la liquidazione del Fondo, le modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni dell'Organo di Vigilanza;
 - oneri derivanti dagli obblighi di comunicazione periodica alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento di quote del Fondo;
 - spese per la revisione della contabilità e del rendiconto del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;
 - interessi passivi connessi con l'eventuale accensione di prestiti nei casi consentiti dalle disposizioni vigenti, nonché le spese connesse;
 - spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
 - oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
 - il contributo di Vigilanza dovuto annualmente alla Consob.

3.2 Oneri a carico dei singoli partecipanti

La SGR ha diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:

- un contributo fisso, per ogni operazione di sottoscrizione o rimborso, pari a 5 euro;
- un rimborso degli oneri inerenti l'emissione e la spedizione di ogni certificato fisico eventualmente richiesto dal partecipante;
- una commissione di rimborso pari al 2% dell'ammontare lordo rimborsato. Tale importo sarà riconosciuto al Fondo al fine di indennizzare i partecipanti residui di eventuali oneri sostenuti dal Fondo a seguito dei disinvestimenti operati per fronteggiare il rimborso.

I soggetti collocatori non pongono a carico dei partecipanti oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Regolamento.

4. ALTRI PROFILI CARATTERIZZANTI IL FONDO

La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire esclusivamente durante il Periodo di Offerta. Per Periodo di Offerta si intende l'intervallo temporale entro il quale il Fondo potrà essere sottoscritto e precisamente dal 15/01/2024 al 19/02/2024 compresi. La società di gestione si riserva l'opportunità di deliberare ulteriori periodi di sottoscrizione che saranno comunicati sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota. La partenza del Fondo è condizionata al raggiungimento di un ammontare sottoscritto almeno pari a 30 milioni di Euro; la società di gestione si riserva l'opportunità di deliberarne comunque la partenza qualora l'ammontare sottoscritto non raggiunga la soglia sopra indicata.

C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

I. Partecipazione al fondo

I.1 Previsioni generali

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 1.5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 15, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno da cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 58/1998.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento del capitale distribuito dal Fondo, la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento della distribuzione stessa.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento della sottoscrizione si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.

I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione varia in funzione della classe:

Classe di quote	Importo minimo
Classe "Ra" e "Rd"	2.500 euro
Classe "Ia" e "Id"	100.000 euro
Classe "Sa" e "Sd"	1.500.000 euro

2. La sottoscrizione può essere effettuata

- direttamente presso la SGR;

- per il tramite dei soggetti collocatori;

- mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 6.

3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.

4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.

I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario.

Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.

Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del Depositario.

5. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante:

- assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della SGR – rubrica intestata al Fondo;

- bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti.

6. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione.

7. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza quindicinale, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda Identificativa del presente Regolamento.

8. La SGR si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

II. Quote e certificati di partecipazione

1. I certificati nominativi possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse.
2. Il Depositario, su indicazione della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente – l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà della Banca procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati nominativi.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del fondo.

IV. Spese a carico della SGR

Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti.

V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella "Scheda identificativa", dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta.
2. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'idonea informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

VI. Rimborso delle quote

VI.1 Previsioni generali

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare – se emessi – deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard – contiene:
 - la denominazione del fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;

- in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 6.5.
 5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 15.
 6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
 7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso è considerata di importo rilevante e, in questa ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie. In caso di somma di richieste contestuali di rimborso provenienti dai sottoscrittori e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore al 5% del valore complessivo del Fondo, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, laddove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al 10° giorno lavorativo dalla richiesta di rimborso.
 8. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
 9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
 10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VI.2 Modalità di rimborso delle quote

Il rimborso può avvenire esclusivamente a mezzo bonifico.

VII. Modifiche del Regolamento

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche, oltre che pubblicate, sono contestualmente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti, diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese, non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. Liquidazione del fondo

1. La liquidazione del fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella "Scheda identificativa" o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;

- f) il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati, se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
- g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'aveute diritto ovvero il numero di serie;
- h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
- i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.